



COMUNE DI DAIANO
Provincia di Trento

ORIGINALE
COPIA

**VERBALE DI DELIBERAZIONE N. 1
DEL CONSIGLIO COMUNALE**

OGGETTO:	Modifiche allo Statuto comunale.
----------	----------------------------------

L'anno duemilasedici, addì ventinove del mese di febbraio alle ore 20.30 nella sala delle riunioni, a seguito di regolari avvisi, recapitati a termine di legge, si è convocato il Consiglio comunale composto dai signori:

			ASSENTI
1	ZORZI MATTIA	SINDACO	
2	ZENI FERRUCCIO	VICE SINDACO	
3	BRAITO ALESSANDRA	CONSIGLIERE	
4	BRAITO STEFANO	CONSIGLIERE	X
5	BROCCATO FLAVIO	CONSIGLIERE	
6	DAGOSTIN GIORGIO	CONSIGLIERE	
7	DAGOSTIN LORETTA	CONSIGLIERE	
8	DAGOSTIN NORMA	CONSIGLIERE	
9	DIODA' PAOLO	CONSIGLIERE	X
10	DIODA' SILVIO	CONSIGLIERE	
11	PARTEL ELVIO	CONSIGLIERE	
12	RIZZOLI GIOVANNI	CONSIGLIERE	

Assiste il Segretario comunale signor BEZ DOTT.SSA EMANUELA

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti il sig. DOTT. MATTIA ZORZI, nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato.

Deliberazione del Consiglio comunale n. 1 dd. 29.02.2016

OGGETTO:	Modifiche allo Statuto comunale.
-----------------	----------------------------------

IL CONSIGLIO COMUNALE

Atteso che la L.R. 4 gennaio 1993 n. 1 è stata recentemente modificata e che lo Statuto comunale necessita delle opportune modificazioni e integrazioni.

Evidenziato che l'art. 50 della menzionata L.R. 4 gennaio 1993 n. 1 e s.m., statuisce testualmente:

"1. Gli statuti comunali prevedono il ricorso al referendum popolare riguardante materie di competenza comunale.

2. Il consiglio comunale approva, entro il termine perentorio di centottanta giorni decorrenti dalla data di entrata in vigore delle modifiche statutarie previste dalla presente legge, le modalità del procedimento del referendum, della consultazione e dell'iniziativa popolare. Il numero di sottoscrizioni richiesto a sostegno del referendum popolare non può superare il 10 per cento e, nei comuni con popolazione superiore a 20.000 abitanti, il 5 per cento degli elettori iscritti nelle liste elettorali del comune in possesso del diritto di elettorato attivo per l'elezione del consiglio comunale; tale numero non può comunque essere inferiore a 40. In caso di consultazioni che riguardino una frazione o circoscrizione, il numero di sottoscrizioni richiesto non può superare il 10 per cento degli elettori in possesso del diritto di elettorato attivo per l'elezione del consiglio comunale residenti nella frazione o circoscrizione interessata.

2-bis. Il termine massimo per la raccolta delle sottoscrizioni non può essere inferiore a centottanta giorni da quello di notifica della decisione di ammissione del referendum.

2-ter. Per la validità dei referendum è necessaria la partecipazione di non più del 30 per cento degli aventi diritto al voto nei Comuni con meno di 5.000 abitanti, non più del 25 per cento degli aventi diritto al voto nei Comuni con più di 5.000 abitanti.

2-quater. L'amministrazione comunale assicura l'invio a tutti gli elettori di materiale informativo, prodotto da una commissione neutra che dia conto delle diverse posizioni in ordine al referendum.

3. Le sottoscrizioni previste dal comma 2 devono essere autenticate, anche cumulativamente, dai soggetti e con le modalità indicati all'articolo 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53 e successive modificazioni.

4. Nello statuto comunale può essere previsto che ai referendum, consultazioni e iniziative popolari abbiano diritto di voto anche i cittadini del comune che al giorno della votazione abbiano compiuto il sedicesimo anno di età e siano in possesso degli altri requisiti necessari per l'esercizio del diritto elettorale attivo alle elezioni comunali del rispettivo comune."

Visto inoltre l'art. 3 della menzionata L.R. 4 gennaio 1993 n. 1 e s.m. che ammette altresì il referendum confermativo delle modifiche statutarie.

Si ritiene di provvedere alle modifiche statutarie necessarie all'adeguamento alla sopravvenuta normativa ed in particolare:

art. 9 c. 5: il periodo "a condizione che abbia partecipato alla votazione la maggioranza degli aventi diritto al voto" viene sostituito con "a condizione che abbia partecipato alla votazione almeno il 30% degli aventi diritto al voto";

art. 11 c. 4: il periodo "da effettuarsi entro i successivi 2 (due mesi)" viene sostituito con "da effettuarsi entro i successivi 180 giorni";

dopo l'art. 11 c. 5 viene inserito un nuovo comma del seguente tenore "6. L'amministrazione comunale assicura l'invio a tutti gli elettori di materiale informativo, prodotto dal Comitato dei garanti, che dia conto delle diverse posizioni in ordine al referendum";

dopo l'art. 11 viene inserito un nuovo articolo del seguente tenore: "art. 11 bis. REFERENDUM CONFERMATIVO DI MODIFICHE STATUTARIE. Ai sensi dell'art. 3 della L.R. 04.01.1993 n. 1 e ss.mm., è altresì ammesso il referendum confermativo delle modifiche statutarie, purché queste non derivino da adeguamenti imposti dalla legge. Al referendum confermativo si applicano le disposizioni di cui ai precedenti articoli 9, 10 e 11, fatto salvo quanto di seguito previsto:

- a) la richiesta di referendum confermativo deve essere presentata entro la scadenza del termine di trenta giorni dall'affissione all'albo pretorio del Comune della deliberazione che approva le modifiche statutarie, e determina la sospensione dell'entrata in vigore delle modifiche fino alla definizione del procedimento referendario;
- b) la dichiarazione di ammissibilità del referendum è espressa entro 30 giorni dalla presentazione;

- c) le sottoscrizioni autenticate devono essere presentate entro 90 giorni dalla notifica della dichiarazione di ammissibilità del referendum;
- d) ai fini della validità del referendum non è necessaria la partecipazione di un numero minimo di aventi diritto al voto e le modifiche statutarie non entrano in vigore se la maggioranza dei voti validi non si è espressa per la relativa conferma.”

Visto inoltre l'articolo 3 del D.P.Reg. 1° febbraio 2005 n. 1/L e s.m. (Testo Unico delle Leggi Regionali sulla Composizione ed Elezione degli Organi delle Amministrazioni Comunali), che stabilisce che la Giunta comunale si compone del Sindaco, che la presiede, e di un numero di assessori, stabilito dallo Statuto, non superiore a 2 componenti nei Comuni della Provincia di Trento con popolazione fino a 1.000 abitanti.

Preso atto che il comma 1-bis del citato articolo 3 statuisce che lo Statuto può prevedere un numero di assessori superiore di una unità rispetto a quello massimo stabilito dal comma 1, e stabilisce altresì che in tale caso l'indennità mensile di carica spettante complessivamente agli assessori corrisponde a quella spettante complessivamente al numero massimo di assessori previsto dal comma 1 e le indennità mensili dei singoli assessori sono ridotte in misura uguale, ferma restando la maggiorazione percentuale spettante al Vice Sindaco.

Ritenuto opportuno modificare l'art. 16 dello Statuto comunale come segue:

“ART. 16. COMPOSIZIONE

1. Il Sindaco, con proprio decreto, nomina la Giunta, composta da un numero di assessori (oltre al Sindaco) non superiore a tre, di cui uno avente le funzioni di Vicesindaco.
2. La composizione della Giunta deve rispettare le vigenti disposizioni sulla parità di genere.
3. Possono essere nominati Assessori, in numero non superiore alla metà, anche cittadini non facenti parte del Consiglio comunale, in possesso dei requisiti di compatibilità ed eleggibilità previsti per la carica di Consigliere ed Assessore. Fermi restando gli obblighi di partecipazione previsti dalla legge, essi possono partecipare alle sedute del Consiglio e delle Commissioni senza diritto di voto.
4. Il Sindaco dà comunicazione al Consiglio della nomina della Giunta nella prima seduta successiva.
5. Il Sindaco, con proprio decreto, può revocare uno o più Assessori, nonché ridefinirne le competenze nel corso del mandato, dandone motivata comunicazione al Consiglio nella seduta successiva. Contestualmente alla revoca e comunque non oltre 30 giorni dalla data del decreto di revoca, il Sindaco provvede alla sostituzione degli Assessori e ne dà comunicazione al Consiglio nella seduta successiva.
6. In caso di dimissioni o di cessazione dalla carica per altra causa degli Assessori, il Sindaco li sostituisce entro 30 giorni, dandone comunicazione al Consiglio nella prima adunanza successiva.”

Preso inoltre atto di alcuni errori materiali contenuti nello Statuto comunale vigente, si propongono le seguenti modifiche:

art. 1 c. 2: la parola “Daiano (Tn)” viene sostituita con “Varena (Tn)”;

art. 1 Notizie storiche: il 2° periodo “Don Lorenzo Felicetti in “Memorie storiche di Cavalese, Daiano e Daiano”” viene sostituito con “Don Lorenzo Felicetti in “Memorie storiche di Cavalese, Varena e Daiano””; il 5° periodo “Localmente Daiano, con Carano e Daiano, tutti dislocati poco sopra Cavalese, vengono detti “le Ville”” viene sostituito con “Localmente Daiano, con Carano e Varena, tutti dislocati poco sopra Cavalese, vengono detti “le Ville””.

Evidenziato che ai sensi dell'art. 4, comma 2, della L.P. 30.11.1992 n. 23 e ss.mm. e ii., gli atti normativi non necessitano di motivazione.

Acquisiti preventivamente sulla proposta di deliberazione i pareri favorevoli previsti dall'art. 81 comma 1 del T.U.LL.RR.O.C. – approvato con D.P.Reg. 1.02.2005 n. 3/L.

Visto il D.P.Reg. 1° febbraio 2005 n. 1/L e s.m. (Testo Unico delle Leggi Regionali sulla Composizione ed Elezione degli Organi delle Amministrazioni Comunali).

Visto il T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L e ss.mm..

Visto lo Statuto comunale approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 16 dd. 26.11.2009 e ss.mm..

Con n. 8 voti favorevoli, n. 2 contrari (Partel Elvio e Dagostin Norma) e n. 0 astenuti, su n. 10 Consiglieri presenti e votanti, espressi per alzata di mano,

DELIBERA

1. di approvare, per i motivi di cui in premessa, i nuovi articoli 1, 9, 11, 11 bis e 16 dello Statuto comunale nelle seguenti formulazioni:

“ART. 1. IDENTIFICAZIONE DEL COMUE

1. Il Comune è costituito dal territorio e dalla Comunità di Daiano.
2. Confina con i territori dei Comuni di Aldino (Bz), Carano (Tn), Varena (Tn) e Cavalese (Tn) ed opera nel nesso della Magnifica Comunità di Fiemme.

NOTIZIE STORICHE

Il Comune, che conta attualmente 625 abitanti, situato sulla strada per Lavazè a monte di Cavalese e alle pendici della catena porfirica della Rocca, su un terrazzamento morenico alla destra della val della Rù, è il paese più solatio e tranquillo della valle. Si ipotizzano origini piuttosto antiche, data la sua collocazione lontana dai corsi d'acqua. Fu uno dei molti prediali romani della valle, da cui deriverebbe anche il nome.

Don Lorenzo Felicetti in "Memorie storiche di Cavalese, Varena e Daiano" edito nel 1933, scriveva: "Daiano giace in aprica posizione, lontano da ogni pericolo di acque, luogo perciò dei più antichi. Infatti, i primi popoli alpini che, quali pastori, vennero ad abitare le nostre valli, scelsero dappertutto, per erigervi la loro dimora, posizioni soleggiate ed in alto, lontane da fiumi e torrenti; al più, vicine a ruscelli, dai quali non avevano da temere.

Il nome antico del villaggio non fu Daiano, ma Aiano e si chiamò Aianum nei documenti fino a questi ultimi tempi (1933 n.d.r.); anzi, in latino si scrive tuttora così. La lettera "D" vi venne messa per eufonia;

Dicendosi latinamente, per dire a Daiano, ad Aianum, in italiano la pronuncia di ad Aiano divenne a Daiano: e Daiano rimase il nome."

Localmente Daiano, con Carano e Varena, tutti dislocati poco sopra Cavalese, vengono detti "le Ville".

Una caratteristica della zona era quella per cui alla sera i corvi, lasciati i più bassi pianori di Cavalese e dintorni, volavano per passare la notte, nel territorio delle Ville raggruppandosi, in modo particolarmente numeroso, nei lariceti presso Daiano.

Per questo particolare faunistico venne dato agli abitanti di Daiano il soprannome di "corvi".

NOTIZIE SULLA CHIESA DI S. TOMASO

La chiesa parrocchiale di Daiano, dedicata a S. Tomaso, fu consacrata dal vescovo Corrado II° di Castel Beseno, il 28.11.1193.

Daiano fu curazia della Pieve di Cavalese fino al 1805, anno in cui divenne parrocchia a sestante.

L'attuale edificio, di stile gotico, Š stato ampliato nel 1935.

Il campanile presenta un coronamento di trifore tardo romane, finestrone ogivali e una cuspide con cipollone barocco del 1761.

Sulla facciata settentrionale è visibile un affresco di S. Cristoforo protetto da un tettuccio di scandole.

L'interno è a una navata. La volta di Carlo Donati è del 1929, mentre quella del presbiterio contiene allegorie del 1500.

A sinistra dell'arco di trionfo, sopra il fonte battesimale del 1769, si nota un affresco del '400 che rappresenta S. Ottilia e Lucia.

Alla sinistra dell'abside un altro affresco medievale a forma ogivale che raffigura la Madonna con Bambino e angeli ed alcuni stemmi nobiliari.

Sulla parete di sinistra ancora un affresco dell'ultima cena attribuito recentemente ad Antonio Longo.

Gli altari laterali lignei sono del '700. Nella volta dell'aula allegoria dell'erezione a Parrocchia della chiesa dipinte da Carlo Donati, con scritta votiva, Angeli e Santi, stemmi di Pio XI. In sagrestia

ed in canonica sono depositati dipinti e gonfaloncini del Longo, oltre ad un sigillo del XII-XIII secolo e reliquiari in vetro e rame del '300, '400e '700.

NOTIZIE ARCHITETTONICHE

Partendo dall'incrocio di v. Arca, con v. Ancona troviamo subito sulla destra un olio su lamiera del '800 raffigurante la Madonna Assunta. Al n. 3, un dipinto della Madonna con Bambino di A. Longo (1807). Prima di v. S. Tomaso si nota la cappella fatta erigere da Teresa Braitto nel 1875. Salendo verso Piazza Degasperini (il maggior slargo del paese) troviamo sulla destra, tra gli orti una fontana monolitica a doppio bacino di cui si possono ammirare le notevoli dimensioni. In piazza, attorno al portone del municipio c'è una decorazione del Longo.

Sull'edificio di fronte, l'ex primissaria, si vede lo stemma dei Braitto, 1839, e al n.7 un Sacro Cuore sempre del Longo. Sulle travi dei portoni in legno dell'edificio a sinistra salendo v. Miramonti, sono da notare le scritte originali del 1548 e 1732. Proseguendo si giunge in piazza Vaia che offre un caratteristico scorcio e un graffito con lo stemma della famiglia Dallafior (1824). Più avanti, lungo v. Morandell, un'interessantissima fontana monolitica con colonna rotonda originale in porfido sovrastata da un notevole rustico con ballatoi. Un'altra interessante fontana monolitica del 1875 è lì accanto in piazzetta Cavada dove possiamo ammirare una casa fiemmesa con un suggestivo forno del pane dalla originale struttura portante e con la copertura di "scandole". L'edificio di maggior pregio è indubbiamente "Castel Croda" un massiccio fabbricato di forme gotiche che nel passato godeva del privilegio di dare immunità ai ricercati dalla giustizia. Da notare l'"erker" su mensoloni in pietra. Nel cortile interno un portale con la data del 1584, una porta in legno del 1690, con sopra un dipinto di una Madonna in trono del 1551. A fianco della Madonna la rappresentazione di due "corvi", che è anche il nomignolo degli abitanti di Daiano. Più sotto due stemmi araldici. Ai piedi del "castello" una fontana ovale a due bacini del 1877. Il paese è dominato dall'imponente edificio della colonia pavese, costruito negli anni '30 e trasformato in fabbrica bellica durante il secondo conflitto mondiale. Si dice che vi si costruisse il "Mittel" un sistema di puntamento per le bombe V1 e V2.

Lo stemma ed il gonfalone del Comune sono quelli adottati con deliberazione del Consiglio comunale n. 29 del 19.6.1986 ed approvati dalla Giunta Provinciale con deliberazione n. 676 del 6.2.1987.

Nello stemma di Daiano figurano i seguenti simboli:

- in smalto verde, il massiccio della Rocca con le affiancate cime Cugola e Ronchesei; esso spicca su uno sfondo d'oro;
- in nero, loro colore naturale, due corvi con le ali appena aperte – quali presentano i volatili all'inizio o alla fine di un volo e che nelle blasonature si definiscono con l'aggettivo "soranti" - per ricordare il soprannome di "corvi" con cui gli abitanti di Daiano sono conosciuti ed al quale essi tengono;
- un daino nel suo colore naturale - accovacciato alla base del massiccio montuoso - il quale vuole essere un simbolo riferito al toponimo Daiano, di origine non ben definita; questi simboli richiamanti il nome rappresentato nello stemma sono definiti "parlanti" perché il loro significato ricorda il nome dello stemma stesso.

ART. 9. NORME GENERALI

1. Il Comune riconosce il referendum propositivo, quale strumento di diretta partecipazione popolare alle scelte politico-amministrative del Comune, finalizzato ad orientare il Consiglio comunale o la Giunta in relazione a tematiche di particolare rilevanza, non ancora compiutamente e definitivamente disciplinate.
2. Il referendum può essere richiesto, attraverso un Comitato promotore, da almeno il 10 per cento degli elettori iscritti nelle liste elettorali del Comune in possesso del diritto di elettorato attivo per l'elezione del Consiglio comunale, purché in numero almeno pari a quaranta.
3. Nella richiesta i quesiti sottoposti a referendum devono essere formulati in maniera chiara per consentire la più ampia comprensione ed escludere qualsiasi dubbio e in modo tale che a questi si possa rispondere con un "sì" o con un "no".

4. Possono partecipare al referendum i cittadini residenti nel Comune che siano in possesso dei requisiti per l'esercizio del diritto elettorale attivo alle elezioni comunali.
5. Le proposte soggette a referendum si intendono approvate se è raggiunta la maggioranza dei voti favorevoli validamente espressi, a condizione che abbia partecipato alla votazione almeno il 30% degli aventi diritto al voto.
6. L'esito della consultazione referendaria vincola esclusivamente l'Amministrazione in carica che, entro un mese dalla proclamazione dei risultati, iscrive all'ordine del giorno l'oggetto del referendum.

ART. 11. NORME PROCEDURALI

1. Entro 20 (venti giorni) dal deposito della proposta di referendum, il Consiglio Comunale, a maggioranza dei 2/3 (due terzi dei consiglieri in assegnati), nomina il Comitato dei Garanti, composto da tre esperti di cui due in discipline giuridiche e uno in discipline economico finanziarie, ad uno dei quali sono attribuite le funzioni di Presidente.
2. Il Comitato dei Garanti valuta l'ammissibilità dei quesiti referendari, assumendo tutte le decisioni necessarie per consentire l'espressione della volontà popolare.
3. Se il referendum è ammesso, non possono essere assunte deliberazioni sulle specifiche questioni oggetto del referendum fino all'espletamento della consultazione, ad esclusione dei casi ritenuti urgenti dal Comitato dei Garanti.
4. Dopo la verifica di ammissibilità di cui al comma 2, il Comitato promotore procede alla raccolta delle sottoscrizioni necessarie, da effettuarsi entro i successivi 180 giorni.
5. Il Sindaco, qualora ne ricorrano i presupposti, indice il referendum, da tenersi entro i successivi 2 (due mesi).
6. L'amministrazione comunale assicura l'invio a tutti gli elettori di materiale informativo, prodotto dal Comitato dei garanti, che dia conto delle diverse posizioni in ordine al referendum.

ART. 11 BIS. REFERENDUM CONFERMATIVO DI MODIFICHE STATUTARIE

1. Ai sensi dell'art. 3 della L.R. 04.01.1993 n. 1 e ss.mm., è altresì ammesso il referendum confermativo delle modifiche statutarie, purché queste non derivino da adeguamenti imposti dalla legge. Al referendum confermativo si applicano le disposizioni di cui ai precedenti articoli 9, 10 e 11, fatto salvo quanto di seguito previsto:

- a) la richiesta di referendum confermativo deve essere presentata entro la scadenza del termine di trenta giorni dall'affissione all'albo pretorio del Comune della deliberazione che approva le modifiche statutarie, e determina la sospensione dell'entrata in vigore delle modifiche fino alla definizione del procedimento referendario;
- b) la dichiarazione di ammissibilità del referendum è espressa entro 30 giorni dalla presentazione;
- c) le sottoscrizioni autenticate devono essere presentate entro 90 giorni dalla notifica della dichiarazione di ammissibilità del referendum;
- d) ai fini della validità del referendum non è necessaria la partecipazione di un numero minimo di aventi diritto al voto e le modifiche statutarie non entrano in vigore se la maggioranza dei voti validi non si è espressa per la relativa conferma.

ART. 16. COMPOSIZIONE

1. Il Sindaco, con proprio decreto, nomina la Giunta, composta da un numero di assessori (oltre al Sindaco) non superiore a tre, di cui uno avente le funzioni di Vicesindaco.
2. La composizione della Giunta deve rispettare le vigenti disposizioni sulla parità di genere.
3. Possono essere nominati Assessori, in numero non superiore alla metà, anche cittadini non facenti parte del Consiglio comunale, in possesso dei requisiti di compatibilità ed eleggibilità previsti per la carica di Consigliere ed Assessore. Fermi restando gli obblighi di partecipazione previsti dalla legge, essi possono partecipare alle sedute del Consiglio e delle Commissioni senza diritto di voto.

4. Il Sindaco dà comunicazione al Consiglio della nomina della Giunta nella prima seduta successiva.

5. Il Sindaco, con proprio decreto, può revocare uno o più Assessori, nonché ridefinirne le competenze nel corso del mandato, dandone motivata comunicazione al Consiglio nella seduta successiva. Contestualmente alla revoca e comunque non oltre 30 giorni dalla data del decreto di revoca, il Sindaco provvede alla sostituzione degli Assessori e ne dà comunicazione al Consiglio nella seduta successiva.

6. In caso di dimissioni o di cessazione dalla carica per altra causa degli Assessori, il Sindaco li sostituisce entro 30 giorni, dandone comunicazione al Consiglio nella prima adunanza successiva.”

2. di disporre la pubblicazione dei nuovi articoli 1, 9, 11, 11 bis e 16 dello Statuto comunale sul Bollettino Ufficiale della Regione, nonché l'affissione degli stessi all'Albo pretorio per trenta giorni consecutivi;
3. di dare atto che i nuovi articoli statutari entreranno in vigore il trentesimo giorno successivo alla relativa affissione all'Albo comunale;
4. di disporre l'invio di copia dei nuovi articoli 1, 9, 11, 11 bis e 16 dello Statuto comunale alla Giunta Regionale e al Commissariato del Governo per la Provincia di Trento;
5. di dare atto che in conseguenza delle modifiche di cui al presente provvedimento, il testo definitivo dello Statuto comunale è quello riportato nell'Allegato A) alla presente deliberazione, della quale costituisce parte integrante e sostanziale;
6. di dare evidenza che avverso il presente provvedimento sono ammessi:
 - opposizione da parte di ogni cittadino, alla Giunta comunale, entro il periodo di pubblicazione, ai sensi dell'art. 79, comma 5, del T.U.LL.RR.O.C. – D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L;
 - ricorso giurisdizionale al T.R.G.A., entro 60 giorni, ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. 02.07.2010, n. 104;
 - ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24.11.1971, n. 1199;
 - per gli atti delle procedure di affidamento relativi a pubblici lavori, servizi o forniture, ivi comprese le procedure di affidamento di incarichi di progettazione e di attività tecnico amministrativa ad esse connesse, si richiama la tutela processuale di cui all'art. 120 comma 5 dell'allegato 1) del D.Lgs. 02.07.2010 n. 104, per effetto della quale il ricorso giurisdizionale al T.R.G.A. di Trento va proposto entro 30 giorni e non è ammesso ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

-----ooOoo-----

EB/eb

PARERI DI CUI ALL'ART. 56 L.R. 19.01.1993 n. 1 e s.m.

Vista la proposta di deliberazione di cui all'oggetto, si esprime, ai sensi art. 56 L.R. 19.01.1993 n. 1 e s.m., **parere favorevole** in ordine alla REGOLARITA' TECNICA.

Daiano, lì 22.02.2016

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Bez dott.ssa Emanuela

Vista la proposta di deliberazione di cui all'oggetto, si esprime, ai sensi dell'art. 56 L.R. 19.01.1993 n. 1 e s.m., e dell'art. 4 del Regolamento di contabilità, **parere favorevole** in ordine alla REGOLARITA' CONTABILE.

Daiano, lì

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Bonelli rag. Patrizia

Data lettura del presente verbale, viene approvato e sottoscritto.

IL SINDACO
Zorzi dott. Mattia

IL SEGRETARIO COMUNALE
Bez dott.ssa Emanuela

Copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo.

Daiano, li _____

IL SEGRETARIO COMUNALE
Bez dott.ssa Emanuela

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Certifico io sottoscritto Segretario Comunale su conforme dichiarazione del Messo, che copia del presente verbale è stata pubblicata all'albo pretorio il giorno 03.03.2016 per restarvi giorni 10 consecutivi.

IL SEGRETARIO COMUNALE
Bez dott.ssa Emanuela

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ

- X Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo pretorio, per cui la stessa è divenuta esecutiva il giorno 14.03.2016, ai sensi dell'art. 79, 3° comma D.P.Reg. 1° febbraio 2005 n. 3/L.

IL SEGRETARIO COMUNALE
Bez dott.ssa Emanuela

IMMEDIATA ESEGUIBILITÀ

Deliberazione dichiarata, per l'urgenza immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 79, 4° comma del D.P.Reg. 1° febbraio 2005 n. 3/L.

IL SEGRETARIO COMUNALE
Bez dott.ssa Emanuela